

# proposta di legge n. 315

a iniziativa del Consigliere COMI  
*presentata in data 6 aprile 2009*

—————

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2006, N. 5  
“DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA  
E DELLE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO”

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge apporta modifiche alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico".

Le modifiche tendono a dare piena attuazione al decreto legislativo 387/2003 sulle fonti energetiche rinnovabili che prevede appunto il rilascio di una autorizzazione unica a seguito di un procedimento unico. Attualmente, principalmente per il settore idroelettrico, vengono inve-

ce attivati due o più procedimenti con notevole allungamento dei tempi per il rilascio dell'autorizzazione. Per accorciare i tempi la pubblicazione contestuale (per concessione di derivazione d'acqua e per la VIA) è uno degli strumenti utili ma è altrettanto efficace stabilire che le funzioni della Provincia devono essere svolte nell'ambito del suddetto procedimento unico che viene attivato dalla Regione (Conferenza dei servizi).

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 5/2006)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per le richieste di concessioni ad uso idroelettrico, la Provincia esercita le funzioni nell'ambito della procedura autorizzativa unica prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 13 della l.r. 5/2006)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2006 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso di richieste di concessioni per uso idroelettrico, per le quali viene attivato da parte della Regione il procedimento unico di cui al d.lgs. 387/2003, la pubblicazione viene effettuata dalla Regione unitamente ad altre eventuali pubblicazioni previste dalla normativa vigente. Con deliberazione della Giunta regionale, fermo restando l'affissione all'albo pretorio di cui al comma 1, sono stabilite le modalità di svolgimento del procedimento, della pubblicità degli atti nonché la documentazione minima da allegare all'istanza. La Provincia si pronuncia sulla domanda di derivazione in sede di conferenza dei servizi e, in caso di pronuncia positiva, adotta il provvedimento di concessione.